

Legge regionale 15 dicembre 2006 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 04/01/2007

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

Art. 7

(Contributi ed oneri)

1.L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, è autorizzata a concedere un contributo una tantum dell'importo massimo di 50.000 euro per ciascun gruppo, per sovvenzionare gli investimenti di primo impianto.

2.L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 costituisce condizione per l'accesso al contributo regionale.

3.I criteri e le modalità di erogazione dei contributi e della loro eventuale revoca sono determinati con apposito regolamento ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).